

Norme & Tributi

Aiuti

Bonus 200 euro di luglio ancora erogabile ai dipendenti —p.40

Bonus fiere

Presentazione dei documenti dal 10 al 30 novembre —p.38



IL DECRETO MISE

I soggetti cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, solo per via telematica, un'istanza di rimborso di spese e investimenti effettivamente sostenuti per partecipare alle manifestazioni fieristiche



L'apporto di beni nel trust resta tassato ma in casi limitati

Imposte indirette

La novità è contenuta nella circolare emanata ieri dall'agenzia delle Entrate

Confermata l'inapplicabilità della proporzionale sugli apporti di patrimonio

Angelo Busani

Dall'agenzia delle Entrate arrivano una conferma e tante novità sul trust in tema di imposizione indiretta, nella circolare n. 34/E di ieri. La conferma è sull'esistenza di un generale principio di inapplicabilità della tassazione proporzionale (di donazione, ipotecaria e catastale) in sede di apporto di patrimonio a qualsiasi tipo di trust, in quanto la tassazione è rinviata al momento di assegnazione ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (da calcolarsi con valori da stabilire e con aliquote vigenti al mo-

mento dell'assegnazione al beneficiario), per la ragione che il presupposto dell'imposta di donazione è lo stabile incremento a titolo gratuito del patrimonio del beneficiario.

Una delle principali novità è quella concernente la sorte dei casi in cui, in passato, siano state versate imposte per dotare un trust. Ebbene:

- nulla più si deve pagare all'uscita dal trust, se i beni assegnati sono identici a quelli apportati e se il beneficiario sia identico a quello prefigurato nell'atto istitutivo;
- in caso contrario (ad esempio, se è stato apportato un immobile, poi venduto dal trustee, il quale infine distribuisce denaro), le imposte che siano state versate "in entrata" si scomputeranno da quelle (se di importo maggiore) dovute "in uscita"; beninteso, se le imposte dovute in uscita fossero di importo minore, non vi sarebbe alcun diritto al rimborso, trattandosi di un «rapporto esaurito».

Il diritto al rimborso di quanto in passato versato in sede di apporto al trust viene peraltro riconosciuto dall'Agenzia nel caso in cui il contribuente si trovi in presenza dei pre-

supposti in base ai quali l'articolo 60 del testo unico 346/1990 concede appunto di chiedere il rimborso.

Assai rilevante per la sua novità è anche il passaggio della circolare nel quale si evidenziano casi in cui continuerà ad aversi tassazione "in entrata": è l'ipotesi in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust»: si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui i beneficiari abbiano «il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo, il trasferimento di quanto spettante».

Un altro dato originale della circolare è quello dell'applicazione del-

l'imposta di registro con aliquota 0,5 per cento per il trust "di garanzia", che l'Agenzia definisce come il trust «istituito per tutelare l'interesse di uno o più creditori del disponente»: in questo caso, la circolare afferma che si deve fare riferimento all'articolo 6 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) nel quale la legge osserva le «garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge». La base imponibile non sarebbe rappresentata dall'apporto, bensì dalla somma garantita.

Con riguardo invece al trust liquidatorio (quello istituito «per realizzare la liquidazione dell'attivo dei beni del disponente»), si ritorna alla regola generale: niente tassazione in entrata, tassazione "ordinaria" per l'attività compiuta dal trustee, niente tassazione per le attribuzioni ai creditori. Se, dopo la liquidazione, nel trust qualcosa residua, non sconta l'imposizione l'attribuzione al disponente, mentre l'imposta di donazione si applica se l'attribuzione è a favore di un beneficiario diverso dal disponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassato in entrata chi ha diritti pieni ed esigibili non soggetti alla discrezionalità del trustee

La natura discrezionale cambia il quadro RW

Monitoraggio fiscale

Erogazioni ai beneficiari tassati come dividendi negli «opachi» commerciali

Michela Folli
Marco Piazza

Le distribuzioni ai beneficiari di trust opachi commerciali sono trattate come i dividendi. Quadro RW per gli investimenti esteri agganciato al Common reporting standard. Sono alcune delle novità della circolare 34/E.

Trust commerciali

L'equiparazione del trust agli enti commerciali o non commerciali, a seconda del tipo di attività svolta, ha creato una

particolare situazione di favore per i cosiddetti trust holding opachi. Infatti, i dividendi percepiti concorrevano a formare il reddito del trust soggetto all'Ires (24%) con base imponibile ridotta al 5% e le successive attribuzioni a beneficiari erano escluse da imposizione.

La circolare 34/E conferma il regime fiscale in capo al trust, ma cambia l'interpretazione prevalente con riferimento al trattamento delle erogazioni a beneficiari. Tali erogazioni, infatti, sono considerate analoghe ai dividendi (articolo 44, comma 1, lettera e del testo unico); pertanto il trust applicherà la ritenuta del 26% e varrà la presunzione all'articolo 47, comma 1, del Testo unico secondo cui si considerano distribuiti per primi i redditi formati con utili. Questo meccanismo non vale tuttavia per i trust «non commerciali». Infatti, i dividendi percepiti da questi "enti" concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del trust, soggetto all'Ires del

24% in misura piena. Si tratta di una tassazione analoga a quella che i beneficiari avrebbero subito se li avessero percepiti direttamente (26% per le persone fisiche). Nessuna ulteriore tassazione, quindi, al momento dell'erogazione ai beneficiari. I trust non commerciali trasparenti che incassano dividendi sono i più penalizzati perché il dividendo concorre a formare il reddito complessivo dei beneficiari tassabile ad aliquota progressiva senza alcun meccanismo che eviti la doppia imposizione economica.

Monitoraggio fiscale

Un'altra importante novità riguarda le modalità di compilazione del quadro RW da parte dei titolari effettivi di trust che detengono attività estere o investimenti all'estero. Viene fatto un parallelo con le regole del Common Reporting Standard (si veda capitolo 6 dell'Implementation handbook Ocse del 2018). Obbligati sono i titolari effettivi ai sensi

della normativa anticiclaggio che abbiano il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio. La circolare, poi, spiega che: ● i beneficiari di trust «non discrezionali» devono assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio indicando sia il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, sia la percentuale di patrimonio nell'entità stessa;

● i beneficiari di trust «discrezionali» comunicano i dati degli investimenti all'estero e delle attività finanziarie estere sulla base delle informazioni disponibili; la circolare cita, ad esempio, il caso in cui il trustee comunichi la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust. In questo caso il beneficiario indica nel quadro RW l'ammontare del credito vantato nei confronti del trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECENSIONI FALSE

La denuncia di Amazon può attivare indagini anche sugli utenti

Recensioni false in cambio del rimborso completo degli acquisti. È l'accusa con cui Amazon ha denunciato alla Procura di Milano un broker che avrebbe creato una rete di persone disposte a falsare il mercato delle vendite online. È la prima volta che accade in Italia. Ora si tratta di inquadrare i profili di responsabilità e individuare la rete di imprese che si sarebbero affidate all'intermediario per migliorare il proprio ranking reputazionale online.

I reati configurabili in astratto vanno dalla truffa aggravata dalla minore difesa degli utenti (pena da uno a cinque anni e multa da 309 a 1549 euro) o dai futili motivi (la pena base - da sei mesi a tre anni e multa da 51 a 1032 euro - aumenta fino a un terzo) alla turbata libertà dell'industria e del commercio (reclusione fino a due anni e multa da 103 a 1032 euro), fino alla sostituzione di persona (reclusione fino a un anno).

Oltre al broker, sotto la lente degli investigatori potrebbero finire anche gli utenti che hanno accettato regali in cambio di finte recensioni: il reato di truffa scatta per chiunque tramite artifici o raggiri induca gli altri in inganno ottenendo un profitto ingiusto. È un reato plurioffensivo che lede non solo l'interesse patrimoniale degli altri acquirenti ma anche la loro capacità di autodeterminazione.

Danneggiata dal reato, oltre al singolo utente, è anche Amazon, che con le false recensioni subisce non solo un danno di immagine ma anche effetti negativi diretti, dati da resi, gestione delle lamentele dei clienti e mancati profitti (gli utenti insoddisfatti potrebbero non tornare sulla piattaforma).

Oggetto di accertamento potrebbe essere però anche la condotta idonea a turbare l'andamento del mercato. Qui il bene giuridico protetto è infatti la libertà di iniziativa economica del singolo, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione; l'offesa viene da chi pubblica online recensioni non veritiere.

Non è la prima volta che i giudici penali si occupano delle false recensioni a seguito delle denunce presentate dalle piattaforme.

Il Tribunale di Lecce, con una sentenza storica del giugno 2018, aveva condannato il titolare di un'azienda che vendeva false recensioni su TripAdvisor a nove mesi di reclusione e 8 mila euro di risarcimento danni per il reato di sostituzione di persona, che punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio trae qualcuno in inganno sostituendosi a un'altra persona o mentendo su una qualità giuridicamente rilevante.

Le piattaforme, pur non avendo un obbligo di denunciare penalmente questi fatti, sono civilmente responsabili di eventuali illeciti commessi di cui siano stati messi a conoscenza, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 70/2003 sul commercio elettronico. Hanno quindi tutto l'interesse a far emergere i fatti e ad attivarsi in caso di segnalazioni o sospetti. Sempre più spesso, infatti, le false recensioni sono finite anche nel mirino dell'Antitrust per ipotesi di concorrenza sleale o dei tribunali per diffamazione aggravata.

—Marisa Marraffino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

datevkoinos.it

#accettiamolasfida

SEI UN COMMERCIALISTA? IN DOPPIO CON DATEV KOINOS POTRAI CONTARE SU UN SERVIZIO VINCENTE.

Dalla tua parte avrai un software che apre il campo al futuro del tuo studio e dei tuoi clienti. Funzioni in continuo sviluppo e un prezzo attento al tempo presente: nessun aumento, nessuna licenza d'uso, nessun costo aggiuntivo per gestire eventuali variazioni di legge. Adesso tocca a te rispondere per vincere anche questa partita.

Datev Koinos ti offre soluzioni innovative per la professione del commercialista. Scopri di più su accettiamolasfida.it